

TI_GERICHTE 11.2002.29 vom 31. Mai 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-05-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2002.29

FR: TI_GERICHTE 11.2002.29 du 31 mai 2002

IT: TI_GERICHTE 11.2002.29 del 31 maggio 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Per l'art. 182 cpv. 1 CPC il giudice stabilisce con ordinanza le prove che ammette, fissando l'ordine e la data d'inizio della loro assunzione. Tale ordinanza, come tutte le ordinanze, è inappellabile (art. 95 cpv. 1 CPC; Rep. 1974 pag. 407). Per quanto riguarda invece la domanda di edizione, il giudice statuiva – fino al 31 marzo 2001 – mediante decreto (art. 213 bis cpv. 1 CPC cui rinviava l'art. 182 cpv. 6), ovvero con decisione appellabile (art. 96 cpv. 2 CPC). L'art. 213 bis cpv. 1 CPC è stato sostituito il 1° aprile 2001 dall'art. 213 a CPC (BU 2001 pag. 55), stando al quale su una domanda di edizione verso la controparte il giudice statuisce ora con ordinanza, mentre continua a decidere con decreto le domande di edizione verso terzi. Il nuovo art. 213 a CPC è applicabile, dal 1° ottobre 2001 (BU 2001 pag. 379), a tutti i processi pendenti al momento della sua entrata in vigore (art. 515 cpv. 1 nCPC; I CCA, sentenza del 12 dicembre 2001 nella causa H., consid. 2).

E. 2

In concreto il Pretore ha accolto la domanda di edizione presentata dagli attori il 14 maggio 1991 nei confronti di _____, precedente rappresentante del convenuto, fissando al destinatario un termine per produrre gli atti richiesti. Trattandosi di una domanda di edizione a terzi, il provvedimento litigioso configura un decreto, di principio appellabile. Nella fattispecie, tuttavia, appellante non è il terzo interessato, bensì il convenuto. Questi adduce nel suo gravame che i documenti notarili richiesti non sarebbero in possesso del terzo, che comunque essi non sarebbero comuni alle parti nel senso dell'art. 206 cpv. 2 vCPC (testo in vigore fino al 30 settembre 2001) e che le informazioni ivi contenute sarebbero coperte dal segreto professionale del notaio _____ a, patrocinatore del convenuto, il quale si era occupato di far emettere la cartella ipotecaria cui i documenti richiesti si riferiscono. L'opposizione alla prova, per ammissione dell'appellante, mira dunque a proteggere la sfera privata dell'appellante medesimo, in particolare dal profilo fiscale (appello, pag. 10).

E. 3

Con la modifica legislativa del 1° aprile 2001 il legislatore ha inteso semplificare la possibilità di far capo all'edizione di documenti, tanto dalla controparte quanto da terzi (Messaggio n. _____ del 23 febbraio 1999, pag. 1). Ha in particolare soppresso la possibilità di impugnare la decisione del Pretore sulla domanda di edizione, che per altro in precedenza poteva essere appellata solo per motivi inerenti all'esame dei requisiti peculiari di tale prova, sanciti dagli art. 206 seg. vCPC (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e

commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 213 bis con riferimenti). La possibilità di impugnare i giudizi sulla domanda di edizione è ora riservata al caso in cui il terzo si opponga all'edizione di documenti relativi alla sua sfera privata o per motivi che gli consentirebbero di non essere sentito come testimone (Messaggio n. _____ del 23 febbraio 1999, commento all'art. 206, pag. 7). L'art. 213 a CPC non è invero un modello di chiarezza, ma i materiali legislativi indicano senza equivoco che il legislatore ha voluto escludere la legittimazione delle parti a impugnare il decreto di edizione verso terzi, a maggior ragione per la tutela di interessi propri (o di altre persone non coinvolte nella domanda di edizione).

E. 4

Ne discende che solo il terzo può proporre appello contro il decreto che gli impone di produrre documenti, mentre le parti in causa devono attendere l'emanazione della sentenza per esprimersi sulla rilevanza dell'edizione di documenti, sia che la domanda di edizione sia rivolta nei confronti della controparte, sia che essa sia rivolta a un terzo. Nel caso in esame l'appello si rivela pertanto improponibile d'acchito e può essere deciso con la procedura dell'art. 313 bis CPC.

E. 5

Gli oneri del presente giudizio, con una tassa di giustizia volutamente contenuta, seguono la soccombenza. Non si giustifica di attribuire ripetibili agli attori, cui l'appello non è nemmeno stato intimato. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è irricevibile. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 150.– b) spese fr. 50.– fr. 200.– sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: – avv. _____, _____; – avv. _____, _____. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.